

**TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA**

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Francesco PARISOLI Presidente

dott. Damiano DAZZI Giudice

dott. Stefano RAGO Giudice rel.

Nel procedimento n. .../2022 R.G. V.G. promosso da

X, C.F. \*\*\*, nato a (CE) \*\*\* il \*\*\*/\*\*\*/1984;

rappresentato e difeso dagli avv.ti ...come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Parma, ...

nei confronti di

Y, C.F. \*\*\*, nata a \*\*\* (CE) il \*\*\*/\*\*\*/1983;

rappresentata e difesa dall'avv. ...come da procura allegata alla memoria difensiva di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ...

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;

oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni del divorzio ex art. 9 l. div.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 ottobre 2022,

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

Rilevato che:

1. gli ex coniugi X e Y sono genitori di G., nata il 06/05/2012;

i rapporti genitoriali sono retti dall'accordo raggiunto in data 11/11/2021 a seguito di convenzione di negoziazione assistita con cui, nell'addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato disposto, per quanto qui rileva, l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre a C.R. (CE), disciplina dei rapporti con il padre ed imposizione a quest'ultimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia in misura pari ad € 300,00 al mese rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie;

2. con ricorso ex art. 9 l. div., depositato in data 20/09/2022, X , previa urgente autorizzazione all'iscrizione della minore presso il locale istituto scolastico, ha chiesto la collocazione prevalente della figlia presso di sé a B. (RE), con regolamentazione del diritto di visita materno e contributo al mantenimento della figlia stessa a carico della madre quantificato in € 200,00 al mese;

a sostegno della domanda di mutamento della collocazione della minore, il ricorrente deduceva che il trasferimento di G. da B. a C.R., seppur concordato dai genitori in sede di divorzio, si era però dimostrato contrario all'interesse della minore; che già poco tempo dopo il trasferimento la bambina aveva iniziato a manifestargli un senso di profonda insofferenza e di malessere per il contesto materno, caratterizzato da indifferenza ed ostilità nei suoi confronti; che, infatti, la minore, ad ogni occasione di ritorno presso l'abitazione paterna per trascorrere le vacanze natalizie o estive, gli aveva espresso il suo desiderio di tornare a vivere con lui a B., dove era vissuta fino all'età di sette anni, non essendo riuscita ad instaurare alcun legame nel nuovo luogo di residenza; di avere notato che la figlia aveva vissuto nell'ultimo anno in condizioni di trascuratezza, riportando anche un peggioramento nel rendimento scolastico; che, secondo gli accordi tra i genitori, terminato il periodo estivo di sua spettanza, in data 16/08/2022 aveva riportato la minore a C.R. ma, a fronte delle resistenze della bambina a fare rientro presso l'abitazione della madre e del rifiuto di quest'ultima di riprendere con sé la minore, aveva riportato G. a B., dove ancora si trovava senza aver quindi potuto iniziare la frequenza scolastica;

3. costituita con memoria depositata in data 11/10/2022, Y , in via preliminare, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso con ordine di immediato rientro della minore presso l'abitazione della madre;

la resistente, premesso che il trasferimento in Campania era stata caldeggiato dalla stessa minore, ha negato episodi di aggressione ai danni di quest'ultima, evidenziando che la figlia si era perfettamente integrata nel nuovo contesto scolastico e familiare, dove aveva ricevuto adeguate cure ed educazione, ed ha replicato, in particolare, che l'atteggiamento di ostilità della bambina era direttamente conseguente alla pressante attività di plagio posta in essere dal padre, che, nel corso delle videochiamate e degli incontri durante i periodi di vacanza, l'aveva istigata contro la madre promettendole beni materiali anche costosi in caso di trasferimento presso la sua abitazione;

4. il decreto di fissazione udienza è stato ritualmente comunicato a mezzo PEC in data 29/07/2022 al Pubblico Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005);

all'udienza del 13/10/2022, all'esito dell'ascolto delle parti, il procedimento è stato riservato alla decisione del collegio sulle conclusioni insistenti dalle parti;

Ritenuto che:

1. va dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale;

la resistente, nel costituirsi, ha sollevato eccezione di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, innanzi al quale, peraltro, pende procedimento connesso (iscritto al n. 6910/2021 R.G.) instaurato dalla Y con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. volto ad ottenere il rientro della minore presso la sua abitazione;

a riguardo, la S.C. ha recentemente affermato che le controversie – come quella di specie – che hanno ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori, nel rispetto delle regole dettate dal diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo dall'art. 709 ter c.p.c., suscettibile di interpretazione estensiva, essendo il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l'uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio (Cass. 15421/2020);

come noto, il luogo di residenza abituale del minore dev'essere identificato in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore, nonché che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo

alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale (Cass. 21285/2015);

è stato, altresì, osservato che ai fini della determinazione della competenza territoriale non assumono alcun rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei, atteso che nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città (Cass. 27358/2017);

la giurisprudenza di merito, facendo applicazione dei suddetti principi di diritto, ha precisato che "la tutela del genitore che subisce il trasferimento unilaterale è inidoneo a modificare il criterio di collegamento della competenza territoriale e resta, dunque dotato di potestas decidendi il Tribunale del luogo in cui il minore viveva abitualmente" (Trib. Milano, 05/06/2015) e che "in caso di trasferimento della residenza del minore attuato da uno solo dei genitori coaffidatari nonostante il dissenso, espresso o tacito, dell'altro, [...] la competenza territoriale spetta al tribunale del luogo della pregressa residenza abituale del minore qualora il ricorso [...] sia presentato entro un arco temporale variabile ma orientativamente compreso tra un minimo di tre mesi ed un massimo di un anno" (Trib. Rimini, 25/01/2010);

la competenza territoriale, data l'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, è inderogabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. Cass. 751/1981 e Cass. 683/1971);

nel caso di specie, è pacifico ed incontrovertito che i coniugi hanno convissuto nella casa familiare sita in B., Via \*\*\* n. \*\*\*, dove, a seguito della separazione consensuale, è rimasta la moglie unitamente alla figlia minore G.; che nel settembre 2021, la Y, con l'assenso dell'ex marito, si è trasferita con la figlia presso l'abitazione della di lei madre a C.R., iscrivendo la minore presso la locale scuola primaria; che tale trasferimento è stato poi formalizzato nell'accordo di negoziazione assistita per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sottoscritto in data 11/11/2021; che in data 16/08/2022, al termine di un periodo di due mesi di vacanza estiva trascorso con il padre, la bambina non è stata riconsegnata alla madre e si trova allo stato a B. presso l'abitazione del padre, non avendo ancora ripreso la frequenza scolastica; che la madre, il giorno successivo all'accaduto, ha sporto denuncia-querela, poi integrata in data 23/09/2022;

la questione relativa alla competenza va decisa, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., in base a quello che risulta dagli atti, essendosi il ricorrente limitato a formulare dei capitoli di prova orale relativi a circostanze risalenti nel tempo ed in particolare ad epoca precedente al raggiunto accordo di divorzio;

la prospettazione del X, che al fine di garantire maggiore benessere alla figlia ha unilateralmente deciso di trattenerla presso di sé a B. e di non riconsegnarla alla madre, genitore collocatario in forza degli accordi divorzili, è contrastata dalla Y, che sostiene, invece, come il centro di interessi della minore debba continuare ad essere C.R., dove essa ha risieduto stabilmente per un anno ed è stata inserita in un percorso scolastico ed in sereno ambiente familiare;

a fronte delle due contrapposte rappresentazioni della realtà ed in assenza di qualsivoglia risultanza processuale emergente *ictu oculi* a favore della prospettazione del ricorrente, che potrà trovare conferma, se del caso, solo all'esito del giudizio, dev'essere affermata la competenza del Tribunale del luogo di residenza abituale della minore, che è quello concordemente stabilito dai genitori un

anno fa e dove da allora – e fino al trasferimento unilaterale del padre – ha vissuto prevalentemente la minore stessa, dovendo escludersi, anche al fine di evitare il fenomeno del c.d. forum shopping, che per modificare la competenza territoriale sia sufficiente trasferire arbitrariamente il minore e limitarsi poi sostenere la preferenza della nuova collocazione;

né, a sostegno della competenza di questo Tribunale, può essere utilmente invocata dal ricorrente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 18817 del 2014, che si riferisce ad un caso affatto diverso da quello in esame in cui, a definizione di un regolamento di competenza relativo ad un procedimento ex art. 337 ter c.c., l'abitudine della residenza era stata accertata sulla base di specifici elementi di fatto, quali i maltrattamenti familiari che avevano indotto la madre a lasciare con i figli una città per trasferirsi in quella dove vi era stato un pregresso radicamento affettivo costituito dalla presenza di stretti familiari ed era stata già realizzata una situazione di stabilità oggettiva (frequenza regolare di una scuola conseguente all'immediata iscrizione scolastica dei minori) e soggettiva (miglioramento della situazione materna, attesa la ragione del trasferimento);

nella specie, non può non rilevarsi come, allo stato, il trasferimento della minore da C.R. a B. abbia i caratteri della precarietà, non essendo possibile stabilire ragionevolmente – in mancanza di concreti elementi di fatto immediatamente percepibili e riscontrabili in atti e, dunque, prima dei necessari accertamenti istruttori – che il luogo di residenza del padre sia preferibile rispetto a quello di residenza della madre, dove, sull'accordo delle parti, la minore si è trasferita ed ha vissuto per un anno, frequentando la scuola ed il contesto familiare materno, e che, pertanto, non vi sia alcuna attuale prospettiva di rientro della minore a C.R.;

ne consegue la declaratoria di incompetenza territoriale, dovendo essere declinata la competenza del Tribunale adito ed affermata la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

2. poiché con la dichiarazione di incompetenza il giudice chiude il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente (Cass. 22541/2006) se non nel caso di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta da controparte (Cass. 25180/2013 e Cass. 6106/2006);

nel caso di specie, stante la mancata adesione della parte ricorrente all'indicazione del giudice competente per territorio, le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno liquidate sulla scorta dei parametri medi di cui al D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni, previsti per le controversie di valore indeterminabile basso in materia di volontaria giurisdizione;

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Reggio Emilia a favore del competente Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

condanna X a rifondere a Y le spese di lite, che liquida in € 2.225,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.

Si comunichi alle parti.

Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 13 ottobre 2022.

IL GIUDICE REL.

dott. Stefano Rago

IL PRESIDENTE

dott. Francesco Parisoli